

DISCIPLINARE

C.U.P. D63I22000240002

Oggetto: U.S. Invicta Duomo ASD - Contributo per intervento di manutenzione straordinaria presso l'impianto sportivo "Santissimo".

In esecuzione della determinazione dirigenziale di data n., esecutiva, tra:

- **COMUNE DI TRENTO**, numero di codice fiscale 00355870221, rappresentato dalla dott.ssa Cristina Ambrosi domiciliata in Trento, via Belenzani n. 19, presso la sede del Comune medesimo, la quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Dirigente del Servizio sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, giusto decreto sindacale dd. 14.11.2022 n. 181/2022/5 prot. n. 0315232 ed ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, e
- **Unione Sportiva Invicta Duomo ASD**, numero di codice fiscale 96079670228, partita iva 02070100223 rappresentata dal signor Andreatta Diego in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, domiciliato per la carica in via Madruzzo 45 a Trento

premessato che:

- il Presidente dell'Unione Sportiva Invicta Duomo ASD, ai sensi del Regolamento comunale per l'erogazione di contributi alle Associazioni sportive, ha presentato domanda di contributo per un importo di Euro 23.490,00 (Iva inclusa) - protocollo n. 82480 dd. 24.03.2022 - a sostegno delle spese necessarie per l'intervento di manutenzione da effettuarsi presso l'impianto sportivo "Santissimo", in Corso III Novembre a Trento (identificato dalle p.f. 1723/3 e p.ed 1693/1 del C.C. di Trento) di proprietà della Parrocchia del Santissimo Sacramento, utilizzato in comodato gratuito all'associazione sportiva;
- con determinazione di data n. la Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita del Comune di Trento ha assegnato, ai sensi del Regolamento comunale per l'erogazione di contributi alle Associazioni sportive, il contributo di complessivi Euro 17.617,50 (Iva inclusa) all'Unione Sportiva Invicta Duomo ASD da erogarsi sulla base di specifico accordo convenzionale;

stipulano

Articolo 1 – L'Unione Sportiva Invicta Duomo ASD si impegna ad effettuare

l'intervento di manutenzione straordinaria migliorativa presso l'impianto sportivo "Santissimo" sito in Corso III Novembre a Trento di proprietà della Parrocchia del Santissimo Sacramento, identificato dalle p.f. 1723/3 e p.ed 1693/1 del C.C. di Trento, come descritto nel progetto esecutivo a firma dell'ingegnere incaricato dall'Unione sportiva.

Articolo 2 – L'Unione Sportiva Invicta Duomo ASD realizza i lavori successivamente all'ottenimento di tutte le autorizzazioni edilizie, urbanistiche, paesaggistiche, amministrative ed in generale richieste dalle vigenti leggi e regolamenti e da quelli che verranno eventualmente emanati durante il periodo dei lavori.

L'Unione Sportiva Invicta Duomo ASD esonera il Comune di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità presente e futura per danni a cose o persone che dovessero derivare dall'esecuzione dei lavori o dall'utilizzo della struttura sportiva.

Articolo 3 – I lavori devono concludersi entro dodici mesi dalla firma del presente disciplinare, salvo richiesta di proroga motivata fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi, pena la decadenza dal contributo complessivo.

Articolo 4 – Il Comune di Trento si impegna a finanziare i lavori mediante l'erogazione di un contributo di complessivi Euro 17.617,50 (Iva inclusa), con le forme e modalità stabilite dal Regolamento per l'erogazione di contributi alle Associazioni sportive, approvato con deliberazione consiliare di data 26.09.2001 n. 117.

Articolo 5 – La liquidazione del contributo dell'importo di Euro 17.617,50 (Iva inclusa) avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 16, 17 e 18 del citato Regolamento comunale, previa presentazione di fattura con le seguenti modalità:

- il 20% (venti per cento) del contributo previsto ad avvenuta sottoscrizione del presente disciplinare ed a seguito di trasmissione di copia della comunicazione di inizio lavori;
- il 40% (quaranta per cento) del contributo previsto, allo stato di avanzamento dei lavori e forniture previsti in progetto pari al 60%, certificato dal direttore lavori;
- il rimanente 40% (quaranta per cento) a fine lavori a seguito di:

- a) presentazione di certificazione redatta da un tecnico abilitato attestante l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti e corredata dalle autorizzazioni edilizie, paesaggistiche, amministrative richieste dalle vigenti leggi e regolamenti e copia della

- dichiarazione di ultimazione lavori;
- b) documentazione comprovante l'intervolazione del vincolo quindicennale ad uso sportivo di cui all'articolo 8 del presente Disciplinare;
 - c) presentazione di dichiarazione del direttore lavori con la quale viene definito il costo finale dell'opera;
 - d) effettiva completa esecuzione dei lavori, accertabile tramite verifica da parte dei competenti Uffici comunali;
 - e) esibizione di fatture, in originale, per l'importo complessivo della spesa sostenuta per l'effettuazione dei lavori.

Per la documentazione rilasciata da Enti pubblici è sufficiente comunicare gli estremi dei documenti stessi ed il relativo Ente e Ufficio che li ha rilasciati; il Comune di Trento provvede autonomamente a recuperarli.

Articolo 6 – L'Unione Sportiva Invicta Duomo ASD emette apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il Sdl (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. La fattura elettronica deve contenere tassativamente il numero e la data della determinazione di impegno di spesa ovvero dell'ordine di acquisto e il codice univoco ufficio, comunicati successivamente alla firma del presente disciplinare, ed ogni altra eventuale informazione richiesta dal Comune di Trento.

L'emissione dell'ultima fattura a saldo del contributo può essere emessa solo dopo aver ottenuto da parte del Comune di Trento formale comunicazione che la documentazione prodotta a fine lavori è completa e corrisponde a quanto richiesto dal precedente articolo 5.

L'Amministrazione comunale non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

Il pagamento del corrispettivo avviene entro il termine massimo di 50 giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura volta all'accertamento della conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal disciplinare, alle prescrizioni ivi previste o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento della procedura di accertamento.

Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto l'Amministrazione comunale si riserva il termine massimo di giorni 30 decorrenti dall'avvenuta comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni ad opera dell'associazione.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Prima della stipula del disciplinare l'Unione Sportiva Invicta Duomo ASD può comunicare mediante specifica nota la non accettazione del termine di pagamento sopra indicato. In tal caso il termine di pagamento forma oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione comunale accetta termini di pagamento inferiori a 30 giorni dalla data di espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal disciplinare, alle prescrizioni della convenzione stessa o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento delle procedura di accertamento.

Sui pagamenti deve essere effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'articolo 4 comma 3, del DPR n. 207/2010. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'attestazione di regolare esecuzione del disciplinare secondo le disposizioni dell'articolo 325 del sopracitato D.P.R.

Articolo 7 – L'Unione Sportiva Invicta Duomo ASD assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm..

A mente dell'articolo 3, comma 9-bis, della medesima L. 136/2010, le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente disciplinare.

Ai sensi del medesimo articolo 3 della L. 136/2010 l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

In ossequio alla normativa citata, l'Amministrazione comunale verifica peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola.

Articolo 8 - L'Unione Sportiva Invicta Duomo ASD si impegna, inoltre, ad aprire e mantenere aperto l'impianto sportivo garantendone l'utilizzo a favore della comunità, vincolando l'area su cui insiste il campo da calcio ad uso sportivo per almeno 15 (quindici) anni dalla data di completamento dei lavori oggetto di contributo e presentando la relativa documentazione ai sensi dell'articolo 5, lettera b).

L'Unione Sportiva Invicta Duomo ASD mette inoltre a disposizione, previo accordo, del Comune l'impianto per eventuali iniziative stabilite o svolte dal Comune stesso.

Articolo 9 - A norma dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. Dall'applicazione della disposizione normativa sopra citata sono escluse le Imprese che nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente provvedimento abbiano concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Articolo 10 - A norma dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016, n. 250 - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione comunale. Nel contratto è inserita la previsione espressa

dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

Articolo 11 - Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia contenute nella vigente normativa, nella legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, oltre alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali, nello statuto e nei regolamenti del Comune di Trento.

È richiamata l'osservanza, nei riguardi delle maestranze eventualmente impiegate, delle norme in materia di rapporto di lavoro e di previdenza, nonché di quelle dei vigenti contratti collettivi di lavoro.

Articolo 12 - L'Amministrazione comunale riserva al Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita in persona della sua Dirigente o suo incaricato le verifiche tecniche necessarie per il pagamento di acconti e saldo del contributo, ivi compresa la possibilità di disporre appositi sopralluoghi.

Articolo 13 – La definizione di eventuali controversie, inerenti l'esecuzione e l'interpretazione del presente disciplinare, avviene secondo la procedura espressamente indicata dall'articolo 20 del Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169, 30.05.2017 n. 64 e 28.07.2021 n. 128.

Articolo 14 - Ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti si indica quale responsabile dell'esecuzione del presente disciplinare la Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita o persona da lei delegata.

Alla controparte è proibito rivolgersi ad altre persone che non siano la responsabile e i collaboratori dalla stessa incaricati. È altresì impedito ad altri organi o figure soggettive del Comune di ingerirsi nella gestione del presente atto.

Articolo 15 - Il signor Diego Andreatta, a norma dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., consapevole della responsabilità anche penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 16 – Tutte le spese per ed in causa del presente disciplinare sono a carico dell'Unione Sportiva Invicta Duomo ASD secondo il combinato disposto dagli articoli

45 e 46 del Regolamento per la disciplina dei contratti.

Articolo 17 – Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto, accettato e sottoscritto

Il Legale Rappresentante

La Dirigente